



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 68 del 10/09/2026

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 - Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario

Proponenti: Davide D'Errico, Gaetano Simeone, Giovanni Maria Cuofano



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo Consiliare "Roberto Fico Presidente"

Proposta di legge: "Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (*Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario*)"

A iniziativa del Consigliere regionale Davide D'Errico



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo Consiliare "Roberto Fico Presidente"

Art. 1

Esonero dalla tassa regionale per il diritto allo studio in favore degli studenti con disabilità o invalidità pari o superiore al 66 per cento

1. All'articolo 13 della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario), dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

4-bis. Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui al comma 1:

- a) gli studenti con riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- b) gli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66 per cento.

4-ter. L'esonero di cui al comma 4-bis è riconosciuto sulla base della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma. L'esonero è applicato con riferimento alla tassa regionale dovuta per l'anno accademico di riferimento.

4-quater. L'ADISURC provvede all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, definendo, con proprio provvedimento, le modalità di presentazione e verifica della documentazione necessaria ai fini del riconoscimento dell'esonero, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo Consiliare "Roberto Fico Presidente"

Art. 2

Monitoraggio

1. Ai fini della relazione annuale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12, l'ADISURC trasmette alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati relativi all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

I dati di cui al comma 1 sono trasmessi in forma aggregata e anonima e comprendono, in particolare:

- a) il numero degli studenti beneficiari dell'esonero, distinto, ove possibile, per tipologia di requisito;
 - b) l'ammontare complessivo della minore entrata derivante dall'esonero;
 - c) l'eventuale fabbisogno finanziario necessario a garantire la compensazione della minore entrata;
 - d) le eventuali criticità riscontrate nell'applicazione della misura.
2. I dati di cui al presente articolo sono utilizzati dalla Regione ai fini della verifica dell'andamento finanziario della misura e della programmazione delle risorse da destinare annualmente all'ADISURC.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo Consiliare "Roberto Fico Presidente"

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, quantificate in **euro 362.000,00** per ciascuno degli esercizi finanziari **2027 e 2028**, iscritte al **Titolo 1** (*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*), **Tipologia 101** (*Imposte, tasse e contributi di natura tributaria*) del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Campania, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento della **Missione 20** (*Fondi e accantonamenti*), **Programma 03** (*Fondo di riserva*), **Titolo 1** (*Spese correnti*).
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dall'anno accademico 2027/2028.
3. A decorrere dall'esercizio finanziario **2029**, alle minori entrate di cui al comma 1, quantificate in **euro 362.000,00 anni**, si provvede nell'ambito delle risorse stanziare annualmente a legislazione vigente per il bilancio regionale, nel rispetto degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*).

Art. 4



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo Consiliare "Roberto Fico Presidente"

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.